

ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PAG. N. 113



*Argomento n. 1 all'o.d.g.*

*Parere n. 1 del 14.04.2015*

**OGGETTO:** Domanda in data 12.08.2014, pervenuta in Regione il 21.08.2014, per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare per industria denominata "CENGI" in comune di Valdagno e Cornedo Vicentino (VI).

Ditta Faba Marmi S.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 12.08.2014, della ditta Faba Marmi S.r.l., per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) e calcare per industria, denominata "CENGI", con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

VISTO il progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 2668 del 11.09.2007;

VISTO decreto n. 228 del 26.11.2014 di proroga dei termini fino al 31.12.2024 per la conclusione dei lavori di coltivazione;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 12 km dal SIC & ZPS IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole dolomiti vicentine" e a circa 5 km dal SIC IT3220039 "Le Poscole" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza sottoscritta dal progettista;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e soggetta a vincolo idrogeologico;

RILEVATO che con decreto n. 5 del 10.03.2014 della Direzione regionale tutela ambiente il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A.;

*Verbale C.T.R.A.E. del 14.04.2015*

*Pag. n. 9 di 67*





RILEVATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Cornedo Vicentino dal 30.06.2014 al 14.07.2014 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Comune di Cornedo Vicentino, con deliberazione di Consiglio n. 6 del 30.09.2014, ha espresso parere favorevole alla domanda in oggetto con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. garantire la corretta sistemazione morfologica, vegetazionale e di assetto idraulico dell'area di coltivazione;
2. garantire che gli interventi in progetto siano idonei a ridurre gli impatti con l'ambiente circostante in tema di:
  - a) emissione acustica;
  - b) emissione di polveri;
  - c) assetto idrogeologico e di stabilità del fronte di ricomposizione;
  - d) gestione delle acque superficiali;
  - e) accessi, viabilità e sicurezza nella movimentazione dei mezzi in ingresso e uscita;
3. garantire l'equilibrio tra le fasi di coltivazione e ricomposizione con cronoprogramma;
4. garantire nelle misure di ricomposizione ambientale la possibilità di introdurre attività complementari di tipo didattico-ricreativo, le cui modalità potranno essere concordate con l'Amministrazione comunale previa convenzione;
5. integrare il progetto con:
  - a) piano di risanamento acustico (ai sensi dell'art. 25 del regolamento di attuazione del piano di zonizzazione acustica approvato) con particolare attenzione alle lavorazioni e movimentazione, rispetto alle aree urbanizzate della località Gobbi Bassi e Tommasoni;
  - b) documentazione tecnica relativa al sistema della rete idrica superficiale con indicato il sistema di regimentazione fino allo scarico finale nel torrente Agno, completo di :
    - piano quotato, sezioni significative, indicazioni tecnico-idrauliche, indicazione dei manufatti e delle opere complementari di adeguamento necessarie, opere di captazione e deflusso collegate con la rete naturale e/o artificiale esistente;
  - c) documentazione tecnica di approfondimento in merito alla ricomposizione del fronte con inclinazione maggiore di 35° che vada a:
    - precisare tipologia e opere di intervento per la sistemazione della scarpata di scoronamento e raccordo;
    - indicare gli interventi stabilizzanti per contenere ed eliminare le situazioni di instabilità illustrando il tipo di manufatti, le qualità, le caratteristiche chimico-fisiche, biologiche e agronomiche forestale;



ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PAG. N. 3/13



- precisare gli interventi combinati tra opere complementari e interventi stabilizzanti al fine di evitare episodi e fenomeni crosivi e di possibile scivolamento a valle;

d) documentazione tecnica relativa all'accesso carraio su via Rossini debitamente quotato e dimensionato, con individuato il tipo di pavimentazione e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, compresi gli eventuali particolari costruttivi e/o manufatti;

RILEVATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valdagno dal 03.07.2014 al 18.07.2014 e nei successivi 10 giorni è pervenuta una opposizione da parte degli abitanti delle contrade Cengi e Peretti vicine alla cava;

RILEVATO che l'opposizione presentata riguarda aspetti legati a possibili danni e disagi dovuti alle vibrazioni delle volate nella cava e a potenziali slavine di materiali di riporto e distacchi di roccia a strapiombo sulle abitazioni. Viene quindi chiesto di non autorizzare l'ampliamento e, in caso tale richiesta venisse disattesa, si chiede di utilizzare tutti gli accorgimenti tecnici e legali per limitare al massimo il disturbo agli abitanti delle contrade Cengi e Peretti;

RILEVATO che il Comune Valdagno, con deliberazione di Consiglio n. 80 del 28.10.2014, ha espresso parere favorevole alla domanda in oggetto alle seguenti condizioni:

1. per la particolare vicinanza alla contrada Peretti, non utilizzare esplosivi nell'area di ampliamento posta a sud-ovest, salvo casi sporadici o motivati da necessità eccezionali, comunque da regolamentare con piano di monitoraggio obbligatorio degli esplosivi da concordare con gli Enti competenti;
2. ricondurre la durata dei lavori agli stessi termini fissati per la vicina cava VALLE GROLLA per ridurre i tempi di coltivazione e coordinare le attività di ricomposizione ambientale delle due cave e pertanto i lavori di coltivazione di tutta la cava CENGI dovranno essere ultimati entro il 31.12.2025;
3. concludere la ricomposizione dell'area della quale viene chiesto lo stralcio con il rimboschimento che risulta mancante a monte degli abitati di Cengi e Peretti prima dello stralcio e dunque del rilascio dell'autorizzazione;
4. ricomporre alla chiusura della cava la viabilità funzionale all'accesso restituendo l'area alla funzione agricola;
5. presentare il piano di risanamento acustico;
6. presentare uno studio specifico in relazione alla regimazione delle acque superficiali ed eseguire gli interventi che risultassero necessari di sistemazione e monitoraggio





anche in zone esterne all'ambito di cava al fine di prevenire fenomeni di scivolamento franoso dei versanti;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 16.12.2014 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- 1. deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di cava (autorizzata più ampliamento); il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava, e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS).*
- 2. per quanto riguarda il profilo di scavo, si segnala la necessità di provvedere alla realizzazione di un gradone sopra la bancata di marmo per questioni di sicurezza durante l'estrazione del marmo e per rendere più stabile la scarpata alla fine della ricomposizione. Di conseguenza dovranno essere rivisti i dati dimensionali del progetto (in ipotesi di avanzamento della scarpata per effetto del gradone ci sarà una "fetta" di marmo non utilizzabile, mentre in ipotesi di arretramento si andrà a coinvolgere una superficie maggiore come area di cava).*
- 3. vista l'intenzione di stralciare parte dell'area di cava mantenendo la viabilità di accesso, ma che tale viabilità non è presente nel progetto originario ad oggi vigente, si segnala la necessità di provvedere a formalizzare tale viabilità mediante variante non sostanziale ovvero rendendola pertinenza mineraria PRIMA dell'estinzione parziale della cava.*
- 4. riguardo l'uso degli esplosivi in cava, si evidenzia che la ditta ha già in atto un monitoraggio volontario delle vibrazioni indotte; nel corso delle verifiche effettuate d'ufficio, appare come i livelli di vibrazioni indotte siano tali da non poter generare danni agli edifici coinvolti; tuttavia tale situazione è in corso di approfondimento. Si prescrive pertanto l'esecuzione del monitoraggio in accordo con l'autorità di vigilanza, valutando la possibilità di procedere in accordo con ARPAV per periodiche rilevazioni dei dati, anche a verifica dei dati presentati dalla Ditta. Si prescrive inoltre che sia vietato l'utilizzo dell'esplosivo entro l'area richiesta in ampliamento con la presente istanza, salvo casi sporadici o motivati da necessità eccezionali, comunque da regolamentare entro il piano di monitoraggio proposto;*





5. *i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse.*
6. *riguardo il progetto di ricomposizione:*
  - *dovrà essere realizzata una strada di servizio intermedia tale da garantire almeno 3 interruzioni (di 15 metri circa) della superficie finale inclinata ricomposta, di larghezza non inferiore a m 3,20 e dotata di scolina a monte opportunamente raccordata alla trincea di raccolta acque di ruscellamento posta a valle;*
  - *deve essere riportato nel progetto l'intero percorso delle acque di ruscellamento fino al torrente Agno;*
  - *riguardo la semina del cotico erboso, viste le pendenze di progetto, dovrà essere effettuata idrosemina a spessore (350-400 g/mq) su tutta la superficie ricomposta (stralcio della semina a spaglio); il miscuglio di sementi proposte dovrà essere così modificato per rispondere al meglio alle caratteristiche stazionali locali: stralcio delle specie *Arrhenatherum altius*, *Antillis vulneraria* e *Trifolium pratense*; la *Festuca arundinacea* sia portata quindi da 10% a 28% e il *Lolium* sia di tipo perenne -il computo metrico dovrà essere di conseguenza aggiornato.*
  - *riguardo la messa a dimore delle piante per il rimboschimento, dovranno essere utilizzate piante in fitocella e non con radice libera, prevedendo il disco pacciamente e, se necessario, i dispositivi a difesa dalla fauna selvatica;*
  - *riguardo il rimboschimento:*
    - *il rimboschimento eseguito oltre i 5 anni dal disboscamento non è valido ai fini compensativi, ai sensi della L.R. 52/78, art. 15, e va quindi compensato mediante misure diverse (versamento compensativo);*
    - *cauzione relativa al rimboschimento pari ad € 50.000,00;*
    - *riporto spessore  $\geq$  30 cm di terreno vegetale previa opportuna disposizione, modellamento e ricompattazione dei materiali inerti di base.*
7. *dovrà essere effettuata a carico della ditta una verifica acustica sul rispetto dei limiti di emissione sonora, da trasmettere al comune per l'adozione dei provvedimenti di competenza (Piano di risanamento acustico).*
8. *I tempi coltivazione dovranno essere ridotti di 7 anni (termine dei lavori al 31/12/2025) in modo da allineare le autorizzazioni di cava "Cengi" e "Grolla" alle medesime tempistiche;*

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

RILEVATO che, dalle valutazioni paesaggistiche contenute nella relazione tecnica illustrativa datata 01.04.2015 e redatta nell'ambito del procedimento di cui all'art. 146 del D.lgs.



ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PAG. N. 6/13



42/2004, l'intervento come progettato risulta compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona ed è quindi possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica con le seguenti prescrizioni:

1. accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
2. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
3. modificare il progetto di sistemazione realizzando una strada di servizio intermedia tale da garantire almeno 3 interruzioni (di 15 metri circa) della superficie finale inclinata ricomposta. Tale strada di servizio dovrà avere larghezza non inferiore a m 3,20 e dovrà essere dotata di scolina a monte opportunamente raccordata alla trincea di raccolta acque di ruscellamento posta a valle;
4. mantenere la quinta arborea al margine dell'area di cava al fine di favorire il mascheramento del cantiere;
5. date le pendenze di progetto, per la realizzazione del cotico erboso dovrà essere effettuata idrosemina a spessore (350-400 g/mq) su tutta la superficie ricomposta al posto della semina a spaglio, modificando il miscuglio di sementi proposte per rispondere al meglio alle caratteristiche stagionali locali nel seguente modo: al posto delle specie *Arrhenatherum altius*, *Antyllis vulneraria* e *Trifolium pratense* incrementare la porzione di *Festuca arundinacea* da 10% a 28% e utilizzare il *Lolium* di tipo perenne;
6. utilizzare per il rimboschimento piante in fitocella e non con radice libera, prevedendo il disco pacciamente e, se necessario, i dispositivi a difesa dalla fauna selvatica;
7. per la ricostituzione del suolo riportare uno spessore almeno di 30 cm di terreno vegetale previa opportuna disposizione, modellamento e ricompattazione dei materiali inerti di base;
8. effettuare le piantagioni sotto il controllo del Settore Servizio forestale regionale, soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
9. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Servizio Forestale regionale relativa all'attecchimento delle essenze arboree ovvero provvedere a costituire un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo.

*Verbale C.T.R.A.E. del 14.04.2015*

*Pag. n. 14 di 67*





CONSIDERATO che il parere favorevole della CTPAC di Vicenza, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 e fino all'approvazione del P.r.a.c., è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che vengono recepite le prescrizioni n. 1, n. 2, n. 5, n. 6 per le prime quattro linee e n. 7;

RITENUTO di recepire le prescrizioni n. 3 e n. 4 del parere favorevole del Comune di Valdagno;

CONSIDERATO che le prescrizioni n. 5 e n. 6 del parere favorevole del Comune di Valdagno e le n. 5a e 5b del parere favorevole del Comune di Cornedo Vicentino sono assorbite dalle prescrizioni del parere favorevole della CTPAC;

RILEVATO che, in relazione alle altre prescrizioni contenute nei pareri favorevoli della CTPAC e dei Comune di Valdagno e Cornedo Vicentino, emergono le seguenti considerazioni:

- la prescrizione n. 3 della CTPAC viene accolta nella sostanza ma si ritiene che la classificazione della strada di accesso quale pertinenza all'attività di coltivazione possa essere determinata con l'autorizzazione del progetto in esame e prima dell'estinzione parziale richiesta, da formalizzare prima della consegna dell'autorizzazione all'ampliamento;
- in relazione alla prescrizione n. 4 della CTPAC e alla corrispondente prescrizione n. 1 del Comune di Valdagno relative al monitoraggio vibrometrico delle volate e all'interdizione all'uso di esplosivi nell'area in ampliamento, si prende atto degli esiti del monitoraggio condotto negli ultimi anni di attività della cava da parte della ditta dal quale emergono valori di vibrazione nei confronti degli edifici monitorati inferiori ai limiti normativi normalmente presi a riferimento (DIN 4150). Si rileva che a fronte di tali risultati, l'utilizzo di altre tecniche di abbattimento del calcare per industria, quali l'impiego di martelloni, potrebbe causare maggior disturbo in relazione anche alle emissioni acustiche, oggetto di richiesta di verifica. Appare quindi necessario, per motivi tecnici, mantenere l'utilizzo di esplosivo per l'abbattimento del calcare anche nell'ambito di ampliamento ma regolamentandone l'utilizzo sia con un adeguato monitoraggio, gestito dall'autorità di polizia mineraria, sia prescrivendo sin d'ora delle limitazioni di massima nel dimensionamento delle volate con la riduzione della carica cooperante a quantitativi non superiori a 8 kg di esplosivo per foro e realizzando gradoni di abbattimento con altezza non superiore a 8 m e, comunque, senza utilizzare esplosivo a distanze inferiori a 100 m dagli edifici più prossimi alla cava. In tal modo, dall'analisi dei dati finora registrati e dal registro delle volate, risulterebbero adeguati margini di sicurezza che dovranno comunque essere verificati ed adeguati a seguito dell'esito del monitoraggio;





- per quanto riguarda la prescrizione contenuta nella quinta linea del punto 6 del parere CTPAC, si ritiene che il ripristino del bosco previsto in progetto, con le prescrizioni stabilite dalla CTPAC, rappresenti una misura compensativa adeguata. Non si riscontra nella normativa alcun elemento per ritenere che il reimpianto del bosco dopo 5 anni non rappresenti una misura compensativa adeguata. Peraltro la compensazione monetaria appare in contrasto con la tutela del vincolo paesaggistico. Non si ritiene inoltre opportuna una specifica cauzione a garanzia del ripristino del bosco in quanto tale obbligo rientra fra quelli previsti dal progetto di sistemazione, garantiti dal deposito cauzionale stabilito nell'autorizzazione di cava. Nell'ambito delle procedure di estinzione è comunque possibile imporre alla ditta di presentare uno specifico deposito cauzionale per l'attecchimento delle essenze arboree, nel caso di completamento dei soli lavori di rimodellamento morfologico;
- la prescrizione n. 8 del parere CTPAC e l'analoga prescrizione n. 2 del Comune di Valdagno riguardano la riduzione dei tempi per la realizzazione del progetto. La C.T.P.A.C. stabilisce al 31.12.2025 la data di scadenza per la conclusione dei lavori, motivata dalla necessità di allineare i tempi di conclusione dei lavori con l'adiacente cava GROLLA. Preso atto che il termine per la conclusione dell'intervento attuale è stato stabilito al 31.12.2024, appare più consona una rideterminazione della temporalità basata sulla riduzione del tempo, stimato dalla ditta in 3 anni, fra la conclusione dei lavori di estrazione e quelli di sistemazione. Pertanto, sulla scorta dei lavori ancora da svolgere, compreso l'ampliamento, appare adeguato stabilire la conclusione dei lavori di estrazione al 31.12.2025 e quelli di sistemazione al 31.12.2027;
- in relazione alle prescrizioni n. 1, n. 2 e n. 3 contenute nel parere del Comune di Cornedo Vicentino si evidenzia che le stesse rappresentano prescrizioni generiche sul rispetto delle normative di legge, già oggetto dell'attività di vigilanza esercitata dal Comune e Provincia;
- per quanto riguarda la prescrizione n. 4 del parere del Comune di Cornedo Vicentino si evidenzia che l'introduzione nelle opere di ricomposizione di attività complementari non può essere oggetto dell'autorizzazione di cava, in quanto competono alla programmazione urbanistica di esclusiva competenza Comunale, da attuarsi successivamente all'esaurimento della cava;
- la prescrizione n. 5d del medesimo parere comunale riguarda un progetto di dettaglio per l'accesso sulla viabilità pubblica. Si ritiene che detto progetto debba essere analizzato dall'ente gestore della strada, indipendentemente dall'autorizzazione di cava;





RITENUTO che gli aspetti legati a possibili danni e disagi dovuti alle vibrazioni e a potenziali frane di materiali di riporto o di ammassi rocciosi, possono trovare adeguata risposta nelle prescrizioni contenute nel presente parere;

VISTE le osservazioni acquisite al prot. 136438 del 31.03.2015 e formulate da tecnico incaricato dalle contrade Tommasoni, Peretti, Cengi e Gobbi Bassi e riguardanti gli aspetti precedentemente evidenziati;

CONSIDERATO che:

- l'intervento così come proposto e con le prescrizioni riportate nel presente parere, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 esistente sull'area di cava, in quanto prevede, a fine lavori di coltivazione, la ricomposizione morfologica del sito con pendenze adeguate a garantire la stabilità del versante e il rimboschimento dello stesso;
- l'intervento appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004) tenuto conto che è prevista la ricomposizione ambientale con ricostruzione del bosco per le scarpate di nuova formazione;

RITENUTO inoltre di recepire anche le prescrizioni espresse in sede di valutazioni paesaggistica;

RITENUTO di recepire anche le condizioni contenute nella relazione di verifica di stabilità facente parte del progetto;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli	n. 22
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

su 22 presenti e votanti, esprime parere **FAVOREVOLE**:

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari, a realizzare il progetto di ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) o calcare per industria, denominata "CENGI", per l'estrazione di circa mc 42.000 di materiale in blocchi e mc 568.000 di calcare per industria, rispetto alla situazione rilevata al momento della domanda di ampliamento;
- al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923, previo gli adempimenti di cui all'art.146 del D.lgs. 42/2004 nei riguardi della Soprintendenza competente;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;





- alla individuazione della strada di accesso alla cava da nord quale pertinenza mineraria di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 32 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 della cava CENGI così come già realizzata;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Sezione regionale geologia e georisorse:
  - a. un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, con un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
  - b. documentazione progettuale integrativa a quella presentata che recepisca le prescrizioni del presente parere ed in particolare quelle indicate ai successivi punti 6, 10, 17, 18 e 19 per la verifica di conformità;
  - c. verifiche di compatibilità dell'attività estrattiva rispetto a possibili fenomeni di innesco di franamenti dei massi pericolanti a monte della frazione Peretti e eventuali proposte di intervento di messa in sicurezza, anche se ubicati all'esterno dell'area di cava;
  - d. l'esito delle analisi di caratterizzazione delle terre superficiali sull'ambito in ampliamento condotte secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1987 del 24.10.2014;
2. la ditta prima della consegna dell'autorizzazione:
  - a) deve presentare un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 720.000,00 a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti;
  - b) deve concludere i lavori di ricomposizione ambientale precedentemente autorizzati con D.G.R. n. 2668/2007 nell'area oggetto di richiesta di stralcio, ad esclusione della strada di accesso, ed ottenere l'estinzione parziale tenuto conto della permanenza della strada di accesso quale pertinenza mineraria;
3. la ditta deve delimitare l'area di cava comprensiva dell'ampliamento, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza, riportando le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui al punto 1.a





4. la ditta deve stipulare con i Comuni di Valdagno e di Cornedo Vicentino, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione, la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
5. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione;
6. la ditta deve realizzare in fase di estrazione, sulla sommità del banco di marmo una gradonatura di sicurezza, anche con l'impiego di blocchi, al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo per la caduta di materiale sul sottostante cantiere;
7. la ditta prima di iniziare i lavori di cui alla presente autorizzazione deve presentare:
  - a. alla competente autorità di polizia mineraria, per l'approvazione, un programma di monitoraggio degli effetti dell'impiego dell'esplosivo;
  - b. alle Amministrazioni comunali le verifiche acustiche sul rispetto dei limiti di emissione sonora;
8. l'utilizzo dell'esplosivo per l'abbattimento del materiale dovrà avvenire in ottemperanza alla seguenti prescrizioni nonché a quelle che saranno impartite, anche a modifica delle presenti, dall'autorità di polizia mineraria:
  - a. evitare l'impiego di esplosivo a distanza inferiore a 100 m da edifici;
  - b. utilizzare, per il brillamento delle volate, detonatori microritardati e carica per singolo microritardo non superiore a 8 kg di esplosivo;
  - c. effettuare l'abbattimento con esplosivo su gradoni di altezza non superiore a 8 m;
9. la ditta deve accantonare il terreno superficiale ed i tufi di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarli solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
10. la ditta deve posizionare e dimensionare in modo opportuno, eventualmente anche interessando l'area dell'adiacente cava GROLLA, il cumulo di materiali di scopertura al fine di garantire le condizioni di stabilità del medesimo ed evitare potenziali pericoli di franamento di materiale verso la sottostante contrada Cengi;
11. i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con inclinazioni non superiori a 33° dall'orizzontale a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse;
12. il materiale per la ricomposizione morfologica deve essere steso per strati non più spessi di 80 cm e compattato meccanicamente;





13. nel caso in cui non fosse possibile reperire materiale corrispondente alla tipologia analizzata nelle verifiche di stabilità del progetto, è necessario diminuire la pendenza del versante di riporto senza compromettere la sicurezza o introdurre nel terreno di riporto elementi di armatura quali geosintetici, geogriglie, ecc.;
14. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, al fine di realizzare lo spessore di terreno vegetale di almeno 30 cm previsto in progetto purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche simili ai terreni presenti in sito;
15. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
16. la ditta deve mantenere la quinta arborea al margine dell'area di cava al fine di favorire il mascheramento del cantiere;
17. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche dalla cava sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava, ed in particolare per quanto riguarda l'area limitrofa a contrada Cengi;
18. la ditta deve realizzare la ricomposizione morfologica finale inserendo una strada di servizio intermedia, che deve avere larghezza non inferiore a m 3,2, in modo da garantire almeno tre interruzioni del versante ogni 15 m circa di dislivello del pendio. Tale strada deve essere dotata di scolina a monte opportunamente raccordata alla trincea di raccolta delle acque di ruscellamento posta a valle;
19. il progetto deve prevedere il recapito delle acque di ruscellamento fino al torrente Agno e deve essere pertanto integrato con l'indicazione del percorso delle acque e delle eventuali canalizzazioni;
20. la ditta deve effettuare l'idrosemina a spessore (350-400 g/mq) su tutta la superficie ricomposta morfologicamente al posto della semina a spaglio ed il miscuglio di sementi proposte dovrà essere modificato nel seguente modo: al posto delle specie *Arrhenatherum altius*, *Antillis vulneraria* e *Trifolium pratense* incrementare la *Festuca arundinacea* da 10% a 28% ed utilizzare il *Lolium* di tipo perenne;
21. la ditta deve utilizzare per le piantagioni arboree piante in fitocella e non con radice libera, prevedendo l'impiego del disco pacciamante e, se necessario, dispositivi a difesa dalla fauna selvatica;
22. le piantagioni devono essere effettuate sotto il controllo del Servizio forestale regionale soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;





23. la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Servizio forestale regionale di Vicenza relativa all'attecchimento delle essenze arboree ovvero dichiarazione del medesimo Servizio forestale dell'avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;
24. al termine dei lavori di coltivazione, la ditta deve rimuovere la pertinenza mineraria costituita dalla strada di accesso e ricomporre il sedime all'uso circostante fatta salva una diversa legittimazione da parte dell'autorità competente in materiale urbanistica;
25. i lavori di estrazione devono essere conclusi entro il 31.12.2025 e quello di sistemazione entro il 31.12.2027;
26. la Sezione regionale Geologia e Georisorse, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
27. la Sezione regionale Geologia e Georisorse si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
28. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(vengono timbrati n. 10 elaborati)

